



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;
- VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
- VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTO l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 – “Norma merci”;
- VISTA la procedura di notifica CASO SA 45482 (2016-N), avvenuta ai sensi dell'articolo 93 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA la Decisione della Commissione europea decisione C(2016)8480final del 19 dicembre 2016;
- VISTI i precedenti Decreti Direttoriali n. 61 del 29 dicembre 2016 e n. 62 del 30 dicembre 2016, rispettivamente Decreto attuativo della “norma merci” relativo alle annualità del 2016 e 2017 e Decreto ricognitivo della “norma merci” per il triennio 2015-2017;
- VISTO in particolare l'articolo 9 commi 1, 2 e 3 del D.D. n. 61 del 29 dicembre 2016 riportanti ulteriori disposizioni applicative con le quali si è provveduto ad individuare alcuni parametri in termini di percorrenze minime per i servizi svolti in ambito nazionale ed internazionale al fine di differenziare la misura di sostegno al trasporto delle merci da quella pure prevista dal c.d. ferrobonus disciplinato dall'articolo 1, comma 648 delle legge 28 dicembre 2015, n.208, prevedendo misure più stringenti;
- VALUTATO che gli effetti del ferrobonus, ovvero lo spostamento del traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria attraverso un incentivo dell'uso del trasporto intermodale e del trasporto trasbordato da e verso nodi logistici ed interporti italiani, attraverso un incentivo rivolto alle imprese committenti di servizi ferroviari ed agli operatori multimodali ferroviari, non avranno presumibilmente inizio prima della seconda metà del 2017;
- VALUTATO che l'individuazione di soglie minime nel DD n. 61/2016, più stringenti rispetto a quelle del ferrobonus, si tradurrebbe per l'annualità 2017 in una pesante riduzione del perimetro di riferimento per la valorizzazione del corrispettivo concentrato esclusivamente su alcune imprese che svolgono traffici internazionali, senza che ciò si traduca in valore assoluto in un effetto di maggiore incentivazione degli altri traffici;

- RITENUTO che anche per i servizi svolti in ambito nazionale il limite dei 250 km previsto dall'articolo 9, comma 1, per tutte le tipologie di trasporto ferroviario merci, in relazione ai dati osservati per il 2016 non comporta significativi risultati in termini di maggiore incentivazione dei traffici superiori ai 250 km;
- RITENUTO pertanto che il rispetto di detta soglia minima possa essere escluso anche per l'anno 2017, come del resto era stata già chiarita l'esclusione per il 2016 con il DD n. 62/2016;
- VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con richiesta di sospensiva proposto da Rail Cargo Carrier Italy ed altri c/ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti di Mercitalia Rail s.r.l., Trenitalia SpA e RFI SpA per l'annullamento previa parziale sospensione dell'efficacia del D.D. n. 61/2016, notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in data 15 marzo 2017 e trasmesso da quest'ultima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 aprile 2017;
- VISTA la nota dell'Associazione di categoria Fercargo n. Prot. CE-P/17/2017 del 5 aprile 2017;
- VALUTATA l'opportunità di evitare l'instaurazione di contenziosi che mettano a rischio il regolare riconoscimento dei contributi spettanti alle imprese del settore, mediante una rettifica in autotutela ai contenuti del DD n. 61/2016;

DECRETA

ART. 1

(Modifiche al Decreto Direttoriale n. 61 del 29 dicembre 2016 e n. 62 del 30 dicembre 2016)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del D.D. n. 61 del 29 dicembre 2016, sono abrogati.
2. All'articolo 9, comma 5, del medesimo D.D. n. 61/2016 le parole "ai precedenti commi" sono sostituite con le parole "al precedente comma".
3. Conseguentemente è abrogato il D.D. n. 62/2016 e la disciplina, applicabile per l'anno 2015 e per il biennio 2016 - 2017, è quella risultante rispettivamente dagli allegati 1 e 2 al presente Decreto.
4. Il presente Decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e portato a conoscenza delle imprese interessate anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Pafente
